



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

13

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 13 febbraio 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 7 febbraio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 17/12/2024, pervenuto in pari data, prot. n. 573, della ASD Rugby Cosenza, in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* Sig. Andrea Paolini, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Paolini, giusta procura allegata al medesimo reclamo, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Pugliese, assunto nella riunione dell'11 dicembre 2024, Campionato Serie U16 Comunicato U6/03/GST, pubblicato in data 11/12/2024, con cui, in relazione alla gara del Campionato Under 16, girone 1, Rugby Union Santeramo ASD v ASD Rugby Cosenza, programmata per il giorno 8.12.2024, ha dichiarato rinunciataria e perdente l'associazione reclamante, omologando la gara con il risultato di 28 a 0 (4-0) in favore della Rugby Union Santeramo ASD, e sanzionandola con 4 punti di penalizzazione in classifica e, altresì, con la multa di € 100,00, maggiorata di € 500,00, per un totale di € 600,00, per l'infrazione dell' art. 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, artt. 25, comma 2, lett. a), 26, comma 1, lett. a), e 30, comma 4, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché il punto 10.2 della Circolare Informativa S.S. 2024/2025.

FATTO

La sanzione del Giudice Sportivo, di cui in epigrafe, è stata irrogata a seguito del mancato svolgimento della gara del Campionato Under16 fissata in data 8.12.2024 (domenica), tra la Rugby Union Santeramo ASD e la Rugby Cosenza ASD, per l'assenza di quest'ultima, in qualità di squadra ospitata, sul campo "P. Casone" di Santeramo in Colle (BA).

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Contro tale provvedimento sanzionatorio, la Rugby Cosenza ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto reclamo innanzi a questa Corte Sportiva sostenendo e documentando di aver preso contatti con i dirigenti del Santeramo Rugby Union a partire dal lunedì prima della gara per rappresentare sopraggiunte difficoltà economiche ed organizzative della propria compagine, chiedendo un differimento della gara o, almeno, lo spostamento dell'orario d'inizio della stessa, e precisando che di tale difficile situazione erano stati allertati i delegati FIR della regione Calabria e della regione Puglia.

L'associazione reclamante ha precisato che, poiché erano successivamente falliti i tentativi di concordare una variazione della gara programmata, era stata costretta a richiedere entro i termini all'organismo federale il rinvio delle gara per sopraggiunti e documentati motivi di carattere eccezionale e, quindi, ha concluso il proprio reclamo con la richiesta di annullamento della delibera impugnata e la riprogrammazione della gara ad altra data da stabilirsi e comunque, in subordine, l'annullamento delle sanzioni pecuniarie comminate.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 10/01/2025 fissava la Camera di Consiglio per il giorno 15/01/2025, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nelle more la Rugby Union Santeramo ASD, nella persona del dirigente e rappresentante dell'associazione sportiva Sig. Giuseppe Porfido, ha depositato una memoria con cui ha contestato l'operato del Rugby Cosenza ASD per non aver comunicato la propria rinuncia alla partecipazione della gara, ha rappresentato che quanto accaduto ha causato danno all'immagine del sodalizio verso i propri tesserati e le loro famiglie, e ha dichiarato che, dopo i fatti accaduti, la Rugby Union Santeramo ASD non sarebbe disponibile ad effettuare il recupero della gara stessa.

Alla Camera di Consiglio comparivano, da remoto, per il sodalizio reclamante l'Avv. Mario Michelangelo Paolini in sostituzione dell'Avv. Serena Paolini ed il Presidente Sig. Andrea Paolini, mentre per la Rugby Union Santeramo ASD nessuno si collegava.

L'Avv. Mario Michelangelo Paolini illustrava il reclamo ed insisteva per l'accoglimento; la Corte evidenziava che nel reclamo non risultava però chiaramente documentato l'invio da parte di



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Rugby Cosenza ASD della richiesta di spostamento della gara almeno 5 giorni prima dello svolgimento della stessa.

L'Avv. Mario Michelangelo Paolini chiedeva, pertanto, di produrre ulteriore documentazione e una replica a quanto dedotto dalla Rugby Union Santeramo ASD nella memoria in atti; la riunione, quindi, si concludeva con la decisione della Corte di concedere all'associazione reclamante il deposito di documentazione aggiuntiva e memoria di replica, che pervenivano nel pomeriggio dello stesso giorno.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, preso atto di quanto depositato dalla Rugby Cosenza ASD, riteneva necessario, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del Regolamento di Giustizia, di acquisire dagli uffici federali centrali e territoriali copia delle corrispondenze e comunicazioni intercorse sulla vicenda oggetto di reclamo nei primi giorni del mese di dicembre 2024, riservandosi, all'esito del ricevimento di tale documentazione, di riunirsi in camera di consiglio.

Ricevuta detta documentazione, quindi, la Corte si riuniva in camera di consiglio, in data 7/2/2025, e decideva riservandosi il deposito delle motivazioni

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dal mancato svolgimento della gara del campionato Under16 tra la Rugby Union Santeramo ASD e la Rugby Cosenza ASD, a causa dell'assenza di quest'ultima sul terreno di gioco entro i trenta minuti successivi all'ora fissata per l'inizio della gara.

Preliminarmente, giova ricordare che l'art. 23, comma 6, del Regolamento Attività Sportiva prevede la possibilità che l'organismo F.I.R. competente possa accordare, in presenza di motivi di carattere eccezionale propriamente documentati, spostamento di data o di orario di una gara programmata, la cui richiesta sia però pervenuta almeno cinque giorni prima della data richiesta, ove ciò non costituisca alterazione alla regolarità del campionato.

Nel caso di specie occorre considerare che l'ASD Rugby Cosenza, come riferito nel proprio reclamo, nell'approssimarsi della gara della propria Under16 da disputarsi in trasferta contro la Rugby Union Santeramo ASD, in programma alle ore 11:00 del giorno 08/12/2024, rilevava



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

numerose defezioni nell'organico causate dagli infortuni subiti la domenica precedente nonché difficoltà economiche ed organizzative per partecipare regolarmente alla trasferta.

Per questo motivo il Presidente della ASD Rugby Cosenza, Sig. Andrea Paolini, si attivava subito in data 02/12/2024 (lunedì) contattando il Sig. Porfido Giuseppe, dirigente della Rugby Union Santeramo ASD, per rappresentargli le insorte difficoltà e per richiedere lo spostamento della gara *de qua*.

Il giorno seguente, 03/12/2024, riscontrato che le due Associazioni non riuscivano a trovare una pronta soluzione per anticipare o posticipare la gara, anche per la disputa di partite, anche di calcio, sul medesimo campo di gioco, sempre il Presidente della ASD Rugby Cosenza formalizzava nella serata la richiesta di rinvio della partita fissata in data 8/12/2024 al Comitato Regionale Calabrese, che, a sua volta, provvedeva a inoltrarla il giorno seguente al Comitato Regionale Pugliese.

Il Collegio osserva che nel caso di specie risulta essere stata documentata da parte della ASD Rugby Cosenza la presenza dei motivi di carattere eccezionale, peraltro non contestati dalla Rugby Union Santeramo ASD, necessari per ottenere lo spostamento di gare ufficiali già programmate, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Regolamento Attività Sportiva, la buona volontà di ricercare con i due organismi regionali e con la dirigenza della Rugby Union Santeramo ASD una soluzione per disputare la partita e, comunque, l'invio di una richiesta di rinvio della gara in data 3/12/2024, nel termine previsto dalla predetta disposizione.

Inoltre, non può non considerarsi ai fini della decisione, anche la circostanza che l'associazione reclamante ha smentito *per tabulas* la giustificazione addotta dal sodalizio avversario che vi fosse l'impossibilità di spostare la partita con il Rugby Cosenza anche di un'ora o due a causa della disputa di partite nello stesso campo di gioco, anche di altri sport (ovverosia il fatto che alle 12:30 il campo sarebbe stato occupato da una partita di calcio).

Da quanto depositato dalla difesa della reclamante, invece, risulta che il giorno 08.12.2024, il campo comunale Casone era occupato dall'ASD Santeramo Calcio Under 14 alle ore 09:00, mentre il Football Club Santeramo (Campionato di Promozione) era impegnato in trasferta contro il Soccer Stornara, alle 14:30, e la squadra juniores del Football Club Santeramo aveva



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

giocato, al campo Casone, il giorno prima, il 7.12.2024, e che, quindi, non avrebbe occupato lo stesso campo l'indomani.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Corte, ritiene che le condotte poste in essere dal sodalizio reclamante non costituisca violazione della normativa sopra richiamata.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40 comma 3, e 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, gli artt. 25 comma 2, lett. a), 26 comma 1, lett. a), e 30 comma 4, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché il punto 10.2 della Circolare Informativa S.S. 2024/2025;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Pugliese, Campionato Serie U16 Comunicato U6/03/GST, pubblicato in data 11/12/2024, nei confronti della ASD Cosenza Rugby;
- dispone la restituzione del contributo funzionale;
- dispone altresì la trasmissione della decisione alla Commissione Organizzatrice Gare e al Giudice Sportivo Territoriale competente per la riprogrammazione della gara oggetto del reclamo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, Regolamento Attività Sportiva.

Roma, 7 - 13 febbraio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro